



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 218 del 17 novembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Lottizzazione PANIGAI. Comune di Treviso.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 15 novembre 2016 prot. n. 444571;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 94405 del 12.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 320588 del 24.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione PANIGAI;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. 130304 del 7.11.16, acquisita al prot. regionale al n. 432396 in data 7.11.16, contenente la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che è pervenuta 1 osservazione che di seguito si riporta con il relativo parere di coerenza del Valutatore:


Denominazione SUA	N. progres.	Soggetto richiedente	Prot.	Data	Sintesi dei contenuti, controdeduzioni e parere di coerenza del Valutatore
PdL Panigai Variante n. 1	1	Renzo Anelli – Radici Felici Ermanno Bortolanza – Gruppo di lavoro Storga Romeo Scarpa – Italia Nostra Sez. di Treviso	prot. n. 101287	05/09/2016	Vedi controdeduzione allegata

MAZZERUZZA architetto

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "PANIGAI" VARIANTE 1

Adottato con delibera di Giunta comunale n. 0188 del 10 agosto 2016

CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA



L'osservazione al piano ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 11/2004 è stata presentata in data 02/09/2016 prot. 0101287 dalle associazioni "RADICI FELICI-GRUPPO DI LAVORO STORGA-ITALIA NOSTRA sez. Treviso"

La deducente osserva quanto segue:

- L'elaborato "O - Rapporto Ambientale Preliminare" indica in ml. 2.000 la distanza dell'intervento edificatorio dal SIC 3240031 "Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio" concludendo che l'intervento non necessita di essere sottoposto a VAS;
- L'elaborato "P - Studio di Incidenza Ambientale (screening), assumendo come distanza dal SIC 3240031 ml. 1450, arriva alla conclusione che lo Studio di incidenza può concludersi con la fase di Screening;
- E' stata riscontrata l'errata valutazione della distanza dell'ambito d'intervento dal SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio" che non risulta essere di 1450 ml bensì circa 300;



- Il progetto originario del Piano di Lottizzazione, del quale la Variante 1" è l'oggetto dell'esame, non è mai stato sottoposto a valutazione;
- Il PTCP individua questa zona come ricadente all'interno del "Parco Rurale dello Storga" e definisce l'area un importante corridoio ecologico tra la zona delle Fontane Bianche e il Sile, area che si estende tra i comuni di Treviso, Villorba e Silea;
- Il Comune di Treviso con l'approvazione del PAT nel 2005 istituisce il "Parco Urbano dello Storga" all'interno del quale ricade l'area in oggetto.

Con riferimento a quanto osservato, si controdeduce quanto segue:

Benchè sia esatto rilevare che la distanza indicata negli elaborati "O" e "P" del progetto della "Variante 1" al P.L. "Panigai" è stata erroneamente indicata in ml 2.000 con riferimento all'originaria perimetrazione del SIC 3240031, il dato della distanza dell'ambito di piano dai siti protetti non è certamente l'unico elemento di valutazione per giungere alla conclusione della non necessità di assoggettare lo strumento in questione a VAS.

In ogni caso si è provveduto alla sostituzione degli elaborati "O" e "P" introducendo la distanza corretta dal SIC.

Tale erroneo presupposto non inficia la validità né del Rapporto Ambientale Preliminare né dello Studio di Incidenza Ambientale

L'area interessata dal piano di lottizzazione è inserita in un'area protetta dalla perimetrazione del "Parco urbano dello Storga" proposto dal PTCP prima e recepito dal PAT del comune di Treviso poi, parco che è stato identificato come una delle zone ove più facilmente possono trovare riparo specie tipiche della fauna e flora ripariale.

La modifica dell'originaria perimetrazione del SIC 3240031 "Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio" ha creato un collegamento tra la zona delle Fontane Bianche (in comune di Villorba) attraverso le aste dei corsi d'acqua Storga e Melma considerate elementi di riconnessione della rete ecologica.



In quella fase la zona protetta era limitata al corso del fiume non estendendosi alle zone limitrofe che si configuravano come in larga parte già urbanizzate ed edificate; tale aspetto non era rilevabile dalla planimetria contenente l'indicazione del SIC che si basava su una mappa assai poco aggiornata

La Provincia di Treviso, in sede di elaborazione del PTCP, ha identificato una ben più ampia area da assoggettare a tutela, riconoscendone però, in modo più puntuale le caratteristiche, e cioè che si tratta di zona dalle caratteristiche molto diverse, che vanno dalla frangia edificata, alle zone agricole, alle zone ripariali, alle zone umide.

Il PAT del comune di Treviso nel 2005 ha recepito in toto la perimetrazione dell'ambito tutelato definendolo "Parco urbano dello Storga"

Lo stesso strumento riconosce però, all'interno del Parco, una varietà di ambiti, tra i quali l'area oggetto di PUA, nella sua esatta perimetrazione verso est, che viene classificata come appartenente agli "ambiti di edificazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale", contigua peraltro ad aree destinate a "parchi di interesse comunale".

L'allegato "O - Rapporto Ambientale Preliminare", presentato in sede di variante al PUA "Panigai", esamina tutte le caratteristiche del piano in rapporto alle problematiche ambientali ben oltre la semplice valutazione della distanza dal SIC. IT3240031 "Fiume Sile da Treviso est a San Michele vecchio".

Anche l'allegato "P - Studio di incidenza ambientale", dimostra, attraverso un esame puntuale di tutti gli effetti diretti e indiretti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, la nullità di rischio per gli habitat, gli habitat di specie e le specie stesse derivanti dall'attuazione non solo della variante proposta, ma del piano nella sua interezza.

Si sottolinea in questa sede come La progettazione della vastissima area a verde pubblico prevista dal piano (in continuità con le aree da destinare a parchi di interesse comunale) che si estende per quasi 14.000 mq contro i 7.000 destinati all'edificazione con indice inferiore a 0.5 mc/mq, vada esattamente nella direzione auspicata



sia dal PTCP che dal PAT, laddove per le aree del "Parco urbano dello Storga" si caldeggia la realizzazione di piste ciclopedonali con fondo naturale (una delle modifiche al progetto originario proposte dalla Variante 1), la creazione di zone di sosta e svago per i bambini e la messa a dimora di esemplari arborei di specie autoctone che creino zone boscate delle quali viene segnalata la carenza sul territorio comunale.

Anche il sistema di smaltimento sia delle acque reflue che delle meteoriche dimostra l'attenzione posta al rispetto delle aree di particolare fragilità, con l'adozione del sistema della fitodepurazione per le prime e della vasche di laminazione per le seconde.

Si sottolinea quindi la perfetta rispondenza agli obiettivi che la pianificazione sovraordinata impone, ma anche la nullità di effetti sia diretti che indiretti sugli habitat e sugli habitat di specie.

**Tutto ciò, indipendentemente dalla distanza dal Sito di Importanza Comunitaria più prossimo IT 3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele vecchio".**

Alla luce delle controdeduzioni espresse, il sottoscritto progettista del P.di I. propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione procedendo alla sostituzione degli elaborati "O-Rapporto Ambientale Preliminare" e "P-Studio di Incidenza Ambientale" nei quali è stata correttamente introdotta la distanza dal SIC IT 3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele vecchio" che è di ml. 300.

Treviso 26 ottobre 2016

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.333597 del 6.09.16 del Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento al Piano di lottizzazione in oggetto si esprime, a seguito dell'esame della relativa documentazione progettuale, parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica ai sensi della DGR 3637/2012 e s.m.i..

All'interno della rete di smaltimento delle acque meteoriche dell'ambito di lottizzazione sono infatti state previste le opere idrauliche compensative (volumi di invaso, sistema di disoleazione, ecc.) in grado di garantire la invarianza idraulica dell'intervento sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo.

- Parere n.104459 del 22.09.16 assunto al prot. reg. al n.358046 del 22.09.16 dell'ULSS n.9 che di seguito si riporta:

"... si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza."

- Parere n.92490 del 30.09.16 assunto al prot. reg. al n.370287 del 30.09.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:



Per la matrice acqua si evidenzia che l'assenza in zona della linea fognaria nera è una fonte di criticità. Lo scarico, dopo gli opportuni trattamenti e la fitodepurazione, nel fossato dovrebbe considerarsi una soluzione provvisoria che si auspica possa essere risolta. Si raccomanda quindi di predisporre per l'allaccio all'eventuale futura rete fognaria. Si osserva infine l'opportunità della scelta di inserire disoleatore e dissabbiatore nella linea di trattamento delle acque meteoriche, sebbene non prescritto dallo specifico regolamento.

Relativamente alla matrice rifiuti non ci sono osservazioni da fare trattandosi di una variante ad un piano già approvato e convenzionato. L'eventuale realizzazione di edifici dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Treviso e a quelle definite dal Consiglio di Bacino "Destra Piave".

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso e quindi anche di tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi, (ARPAV, 2008), e trascurando totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente (cap. 5 "Caratteristiche ambientali" p. 8 e cap. 6 "Caratteristiche geologiche" p.14), le informazioni fornite sono del tutto insufficienti e la componente "Suolo e sottosuolo" non viene mai considerata.

Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte nello specifico le condizioni in cui si trova il luogo (dal fotopiano a p. 22 l'area appare già parzialmente interessata da interventi di urbanizzazione e parzialmente coltivata). Soprattutto risulta poco chiaro se e quanto l'intervento modifichi il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito. Come riportato nel cap. 5 "Caratteristiche del piano di lottizzazione e della variante" (p. 11) a seguito della realizzazione della lottizzazione si rende necessaria la creazione di 2 bacini d'invaso per mantenere l'invarianza idraulica a seguito dell'aumento della superficie impermeabile.

Nella valutazione conclusiva al cap. 10 "Conclusioni" (pag. 18), si riporta che la realizzazione della lottizzazione non è "significativamente incidente sulla rete NATURA 2000". L'analisi non ha perciò evidenziato criticità e quindi non sono previste azioni di mitigazione e compensazione.

Dissentendo dalle conclusioni dello studio, si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva che l'intervento previsto non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali significativi per la componente suolo.

Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).



- Parere n.369053 del 29.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere prot. 324469 del 29.08.2016, finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale va chiarito che:

– l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cd. Collegato Ambientale) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di "governance" distrettuale;

– con nota 10 marzo 2016 n. 4570, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite»;

– con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, l'Autorità di Bacino dei fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dal succitato art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, all'accertamento della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici a cui appartiene il sito interessato.

Con riguardo, dunque, ai contenuti della documentazione presentata, in considerazione delle conoscenze acquisite dal PAI del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e visti i relativi elaborati cartografici, in particolare la Carta della pericolosità idraulica n. 4, si rileva che il



sito d'intervento, non risulta inserito tra le aree classificate a pericolosità idraulica, come evidenziato nella seguente fig. 1.




Fig.1 – Sito interessato e aree a pericolosità idraulica in base al PAI del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza

Pertanto, per quanto concerne la pianificazione di bacino, in ragione delle previsioni del PAI non si ravvisano effetti significativi derivanti dalla realizzazione del Piano di Lottizzazione in oggetto.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 171/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 17 novembre 2016;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013





**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
HA RITENUTO**

Che il Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione PANIGAI in Comune di Treviso, debba essere integrato approfondendo le problematiche connesse con la matrice acqua in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui e la relazione con la rete fognaria.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 9 pagine